

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come aggiunto dall'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, così come modificato della legge n. 115 del 29 luglio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, che all'articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti delle Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (di seguito "Ministero"), entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede ad una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti previsti, chiede il relativo parere all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, nel seguito "ARERA", e alle Regioni interessate. In caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito parere positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi all'emanazione del relativo decreto di aggiornamento, il quale entra in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento;

VISTO il decreto del Ministero 21 giugno 2018 relativo all'ultimo aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto;

VISTE le istanze delle Società di trasporto relative agli aggiornamenti intervenuti:

- Snam Rete Gas S.p.A. del 30 Luglio 2018;
- SGI Società Gasdotti Italia S.p.A. del 31 Luglio 2018;
- Retragas S.r.l. del 9 Luglio 2018;
- Energie Rete Gas S.p.A. del 19 Luglio 2018;

SENTITE l'ARERA e le Regioni interessate;

RITENUTO che le caratteristiche tecnico-funzionali dei nuovi gasdotti indicati nelle citate note delle Società di trasporto siano riconducibili a quelle previste all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005 e che si confermano valide anche alla luce del comma 1-bis

dell'articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000, aggiunto dall'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93,

DECRETA

Articolo 1

(Aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale)

- 1. Si dispone la pubblicazione dell'elenco aggiornato al 1° gennaio 2019 dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale.
- 2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Impresa maggiore di trasporto, in collaborazione con le altre Imprese di trasporto regionale, presenta al Ministero, su supporto informatico, la mappa dei gasdotti di cui al comma 1.

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle istanze di aggiornamento al 30 giugno 2019)

- 1. Le istanze di aggiornamento dell'elenco dei metanodotti facenti parte della Rete Regionale, corredate da una relazione con la descrizione delle variazioni intervenute dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, con espresso richiamo al Piano Decennale di riferimento per quanto riguarda i nuovi progetti di sviluppo (estensioni e potenziamenti), devono essere presentate al Ministero entro il 31 luglio 2019, esclusivamente per via informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgsaie.div05@pec.mise.gov.it, unitamente ai seguenti allegati, sia in formato Excel sia Pdf, come da facsimili reperibili sul sito del Ministero:
 - elenco dei nuovi tratti di sviluppo in progetto (estensioni e potenziamenti) nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 che non siano già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al presente decreto, da denominare "Allegato 1";
 - elenco delle nuove varianti/sostituzioni e allacciamenti in progetto al 30 giugno 2019 relativi ai metanodotti già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale di cui al presente decreto (solo nel caso in cui tali progetti non siano già stati comunicati negli anni precedenti), da denominare "Allegato 2";
 - elenco dei nuovi tratti di sviluppo (estensioni e potenziamenti), varianti, allacciamenti, entrati in esercizio dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, da denominare "Allegato 3";
 - elenco dei gasdotti dismessi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, da denominare "Allegato 4";
 - elenco completo di tutti i gasdotti in esercizio e in progetto al 30 giugno 2019, da denominare "Allegato 5".
- 2. Anche nel caso in cui nel corso non siano intervenute modifiche nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, le imprese che gestiscono metanodotti facenti parte della Rete di Trasporto

Regionale sono comunque tenute a darne comunicazione, entro il 31 luglio 2019, con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 3

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero ed è comunicato ai gestori delle reti di trasporto interessate e all'ARERA.

Roma

Il Direttore Generale (ing. Gilberto Dialuce)